



Comune di San Gregorio d'Ippona

Provincia di Vibo Valentia

Ordinanza Sindacale N.18 del 15.03.2026

ORIGINALE

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura scuole di ogni ordine e grado del Comune di San Gregorio d'Ippona; rischio allerta meteo "Arancione".

L'anno duemilaventisei addì 15 del mese di marzo,

IL SINDACO

a seguito delle comunicazioni Protezione Civile Regione Calabria con documento nr. 93 del 15/03/2026 delle ore 13.30 prot. Reg. Calabria 214800 del 15/03/2026, con il quale comunica il verificarsi di condizioni climatiche avverse con allerta arancione;

VISTO l'art. 54, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco quale Ufficiale del Governo, l'adozione, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, di provvedimenti contingibili ed urgenti;

RITENUTO, necessario di dover disporre una chiusura temporanea degli edifici scolastici che ospitano le scuole in interesse, per la giornata del 04.03.2026;

ATTESA l'urgenza e l'indifferibilità del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza per l'adozione del presente atto ai sensi art. 54 del Dlgs 267/2000;

ORDINA

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel comune di San Gregorio d'Ippona, **per la giornata del 16.03.2026**;

DISPONE, ALTRESI'

- 1) Che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - alla Dirigente Scolastica dell' Istituto Comprensivo "Convitto Nazionale di Stato G.Filangieri I.C. 3° Circolo De Amicis", affinché ne diffonda il contenuto alle famiglie e ne disponga l'applicazione al personale operante nella scuola;
 - alla Prefettura di Vibo Valentia;
 - all'Ufficio di Polizia Municipale;
 - all'Ufficio Tecnico comunale;
 - alla Stazione dei Carabinieri di San Gregorio d'Ippona.

2) La medesima verrà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line Comunale.

Gli organi di vigilanza sono incaricati dell' esecuzione della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL SINDACO

F.to Ing. Pasquale Farfaglia

firma omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993